



**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - INTERPRETAZIONE
DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE
DI MERITO: INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.**

CASS. CIV., SEZ. II, 29 OTTOBRE 2012, N. 18587.

L'interpretazione del contratto, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio	- Presidente -
Dott. MANNA Felice	- Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale	- Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo	- rel. Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23073-2006 proposto da:

R.C. & C SNC (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 171, presso lo studio dell'avvocato
SISTO FRANCESCO PAOLO, rappresentato e difeso
dall'avvocato FRANCO ANGELANTONIO;

- ricorrente -

contro



D.F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell'avvocato SIMONE ROBERTA, rappresentato e difeso dall'avvocato BOVIO VINCENZO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 49/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 31/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta fondatezza del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 31.3.1993 R.C. quale titolare della omonima ditta esercente la vendita all'ingrosso di caffè, verso la quale D. F.M. con contratto (OMISSIS) si era obbligato ad acquistare nell'arco di cinque anni Kg. 3900 di caffè nella specie miscela bar con obbligo del ritiro di Kg. 15 a settimana al prezzo di lire 16.500 al chilo, assumendo che il predetto D.F. si era limitato a ritirare solo kg. 512 di caffè ed aveva interrotto ogni rapporto dopo l'ultima consegna del (OMISSIS), lo conveniva davanti al Tribunale di frani perchè, previa risoluzione del contratto di somministrazione, fosse condannato alla penale dei 20% del prezzo dei chilogrammi residui, aumentato di cinque, oltre accessori.

Il convenuto contestava deducendo la unilaterale sostituzione con altra miscela e svolgeva riconvenzionale per la risoluzione ed i danni.

Con sentenza 18.2.2003 la sezione stralcio accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale, mentre la Corte di appello di Bari, con sentenza 31.1.2006 n. 49, accoglieva l'appello del D. F. rigettando la domanda attorca con condanna alla restituzione di quanto pagato in virtù della riformata sentenza ed alle spese del doppio grado.

Punto nodale era l'individuazione dell'esatto oggetto del contratto ed, anche se l'espressione caffè miscela bar di per sè non era indicativa, era pacifico e documentalmente provato che, alla data della conclusione del contratto, l'appellata era concessionaria dei prodotti "Bei e Nannini", "Moca" e "Cimbali", ma anche in epoca



antecedente aveva sempre fornito solo miscele delle marche in parole ed in particolare della prima.

Si era realizzato un arbitrario mutamento dell'oggetto, donde la risoluzione, peraltro, chiesta da entrambe le parti.

Ricorre R.C. & C. snc con due motivi, resiste D.F..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. ed omessa motivazione perchè l'art. 3 della scrittura riguardava genericamente la fornitura di caffè miscela bar, senza riferimenti ad una marca e col secondo si lamenta violazione dell'art. 1178 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto l'errore del primo giudice, posto che le parti tacitamente avevano fatto riferimento ad una miscela prodotta da una delle tre aziende di torrefazione di cui la R. era concessionaria ed una diversa interpretazione comportava la nullità per indeterminatezza dell'oggetto. Le censure non meritano accoglimento.

Premesso che i quesiti proposti non sono necessari, *ratione temporis*, trattandosi di sentenza depositata il 31.1.2006. la motivazione della sentenza impugnata appare corretta.

Non è contestato che le successive forniture abbiano riguardato una miscela diversa da quelle precedenti e, come risulta dalla sentenza a pagina due. il convenuto aveva denunziato la unilaterale sostituzione con miscele prodotte direttamente dalla R.. Il ricorrente non chiarisce che trattasi di miscela uguale o migliore per cui l'interpretazione resa dal giudice di merito del contratto resta insindacabile così come è logica e plausibile la deduzione che una diversa interpretazione avrebbe comportato l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni



il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammessa ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Comunque, non si riporta analiticamente la clausola invocata e non si supera la deduzione della sentenza, pagina quattro, che u il rapporto tra la ditta R. ed il D.F. esisteva già da epoca anteriore alla stipulazione del contratto per cui è controversia. Del pari pacifico e comunque documentalmente provato è non solo che tanto all'inizio del rapporto che alla data della conclusione del predetto contratto la ditta appellata era concessionaria di zona dei prodotti delle citate marche "Bei e Nannini", "Moca" e "Cimbali", ma anche che in epoca antecedente il negozio in parola la stessa aveva sempre fornito all'odierno appellante solo miscele delle marche in parola ed in particolare della prima".

In definitiva il ricorso va rigettato, mentre la particolarità della vicenda ed il diverso esito dei due gradi di merito consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2012